



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

Direzione Tecnico-Scientifica
Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale
Codice fase A.1.2.6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di monitoraggio dei corpi idrici di transizione

2021

CIG 8559136677



Sommario

ART.1 PREMESSA	4
ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.3 IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO	5
ART.4 DURATA DELL'APPALTO	6
ART.5 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	6
ART.6 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO	6
ART.7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART.8 CRONOPROGRAMMA	6
ART.9 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	7
ART.9.1 OGGETTO DELLE MISURE E FINALITÀ	7
ART.9.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ – MONITORAGGIO DI ACQUE, SEDIMENTI E BIOTA, DEGLI EQB, MACROFITE E MACROINVERTEBRATI, RILIEVO DEI PARAMETRI DI CAMPO, REFERTAZIONE E RESTITUZIONE DEI DATI (1° MARZO – 31 DICEMBRE 2021)	7
ART.9.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E SPECIFICHE TECNICHE DI ACQUISIZIONE	11
ART. 10 DOTAZIONE STRUMENTALE E AUTORIZZAZIONI	12
ART. 11 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E RISERVATEZZA	12
ART. 12 VERIFICHE	13
ART. 13 VERBALE DI ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	13
ART.14 VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE	13
ART. 15 CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	13
ART. 16 DOCUMENTI CONTRATTUALI	14
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA	14
ART. 18 COPERTURA ASSICURATIVA	15
ART.19 ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE	15
ART. 20 PAGAMENTI	16

ART. 21 INADEMPIENZE E PENALI	18
ART. 22 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE	19
ART. 23 RISERVE DELL'APPALTATORE	19
ART.24 SUBAPPALTO	20
ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	20
ART. 26 PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	20
ART. 27 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	21
ART. 29 SPESE CONTRATTUALI.....	21
ART. 30 CONTROVERSIE.....	21
ALLEGATI:	21

ART.1 PREMESSA

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), istituita con Legge Regionale 18 maggio 2006 n.6, ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione delle reti di monitoraggio ambientale nel territorio regionale, tra le quali è ricompresa la Rete di Monitoraggio delle acque di transizione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.s.m.m.i.i..

La rete delle acque di transizione ad oggi è composta da 40 corpi idrici e 134 stazioni di monitoraggio, distribuite su tutto il territorio regionale, riportate nell'allegato A al presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

Il monitoraggio operativo per i corpi idrici di transizione prevede una durata di tre anni per la componente chimica e di un anno per le componenti biologiche.

Per la componente chimica, in base in quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 al punto A.2.6 dell'Allegato I, così come modificato dal D.Lgs. 172/15, e in base agli esiti del monitoraggio del sessennio precedente, si scelgono le matrici da campionare, si determinano le frequenze di campionamento da adottare e le analisi da svolgere ai fini della classificazione dello stato chimico.

Il monitoraggio chimico prevede secondo il D.Lgs. 172/15 la ricerca delle sostanze della tabella 1/A, 2/A e 3/A che forniscono gli standard di qualità per singola sostanza nelle diverse matrici. La ricerca delle sostanze inquinanti segue i criteri dettati ai paragrafi A.3.2.5 e A.3.3.4 dell'Allegato I del DM 260/2010.

Per quanto riguarda gli Elementi di Qualità Biologica (EQB), previsti dal Decreto 260/10, per i corpi Idrici di transizione possono essere monitorati il fitoplancton, le macroalghe e le fanerogame, i macroinvertebrati bentonici e la fauna ittica. Tra questi devono essere scelti quelli più sensibili alle pressioni presenti sul corpo idrico, in grado di influire sul raggiungimento degli obiettivi di qualità. A supporto degli EQB, per il calcolo dello stato ecologico, vengono monitorati i parametri chimici della Tabella 1/B del D.Lgs.172/15, che riporta gli standard di qualità e gli elementi fisico-chimici generali obbligatori secondo le disposizioni di cui alla lettera A.3.2.5 e A.3.3.4 dell'Allegato I del DM 260/2010.

Le frequenze di campionamento degli EQB, nell'anno di monitoraggio, saranno quelle minime previste dal Decreto e nel caso di monitoraggio operativo sono le seguenti:

- n.1 campagna/anno macroinvertebrati;
- n.4 campagne/anno fitoplancton;
- n.2 campagne/anno macroalghe;
- n.1 campagna/anno fanerogame;
- n.2 campagne anno fauna ittica.

Il monitoraggio degli EQB è previsto una volta ogni tre anni ad esclusione del fitoplancton, che avviene annualmente.

Le frequenze di campionamento degli elementi chimici nell'anno di monitoraggio saranno quelle minime previste dal Decreto e nel caso di monitoraggio operativo sono le seguenti:

- n.4 volte/anno parametri generali (fisico-chimici);
- n.4 volte/anno inquinanti tabella 1/B, per la matrice acqua;

- n.1 volta/anno inquinanti tabella 3/B, per la matrice sedimenti;
- n.12 volte/anno inquinanti tabella 1/A, per la matrice acqua;
- n.1 volta/anno inquinanti tabella 2/A, per la matrice sedimenti;
- n.1 volta/anno inquinanti tabella 3/A, per la matrice biota.

ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del servizio è rappresentato dall'esecuzione del monitoraggio in corrispondenza delle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque di transizione per il campionamento di acque, sedimenti e biota, la misura dei parametri di campo ed il calcolo e le analisi degli EQB ai sensi del D.Lgs. 152/06, così come specificati all'articolo 9 del presente documento.

Il servizio consiste nel campionamento di acque, sedimenti e biota e misura dei parametri di campo, sulle 134 stazioni della rete regionale, consegna dei campioni ai laboratori ARPAS competenti per territorio e calcolo e analisi degli indici degli EQB per le stesse stazioni. Il servizio dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 dicembre 2021. Il servizio prevede inoltre un'attività di reportistica e sistemazione dei dati raccolti, secondo le modalità elencate e specificate nel succitato art.9.

L'area oggetto del servizio di monitoraggio è l'intero territorio regionale ed in particolare le 134 stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque di transizione, distribuite su 40 corpi idrici. Il dettaglio della rete e le coordinate delle stazioni sono specificate nell'Allegato A al presente C.S.A..

ART.3 IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

L'importo a base di gara ammonta ad € 150.000,00 IVA esclusa.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal Capitolato Speciale e da ogni altro documento contrattuale.

Con riferimento agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non sussistono rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del medesimo decreto, non sussiste dunque l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Resta comunque onere di ciascun Operatore economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'Operatore economico dovrà indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività in campo dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità dell'offerta nei casi previsti dalla legge.

La durata del contratto è stimata in 10 (dieci) mesi. I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Viene fatto salvo quanto stabilito in ordine ad eventuali variazioni del corrispettivo come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.4 DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata in 10 (dieci) mesi, marzo – dicembre 2021.

La data di inizio del servizio sarà indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

I servizi relativi a ciascuna fase in cui sono state suddivise le attività dovranno essere eseguite improrogabilmente entro i termini temporali indicati di seguito.

Qualora l'esecutore, per cause ed eventi imprevedibili e allo stesso non imputabili, non possa ultimare le attività nel termine fissato, potrà richiedere una proroga ai sensi del D.lgs. 50/16 Art.107 comma 5 per il completamento delle attività sino al raggiungimento dell'importo contrattuale, compatibilmente con la tempistica imposta dalla normativa vigente.

Sulle istanze di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Si applicano, a riguardo, le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice.

ART.5 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

L'ARPAS costituirà al suo interno un ufficio per la vigilanza sull'esecuzione del contratto costituito dal RUP, dal Direttore dell'Esecuzione (DE) e altro personale di supporto (Ufficio Direzione dell'Esecuzione). Durante l'esecuzione l'attività dell'Appaltatore sarà sottoposta a controlli e accertamenti da parte del suddetto Ufficio.

ART.6 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO.

Entro cinque giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore deve dare comunicazione scritta al RUP del nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore (RA).

Il RA sarà l'interlocutore e il referente dell'Ufficio Direzione dell'Esecuzione.

Il RA svolgerà le funzioni di supervisione e coordinamento generale delle attività oggetto dell'appalto e si assumerà ogni responsabilità tecnica di competenza.

Dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, compresi eventuali periodi di proroga e, sino all'approvazione della verifica di conformità finale, l'Appaltatore dovrà garantire la struttura di esecuzione del contratto, dichiarata in sede di gara.

La sostituzione di una o più figure professionali, nel corso dell'appalto, sarà possibile previa autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante che si riserverà comunque di verificare che il curriculum vitae del sostituto sia analogo a quello del sostituendo. L'Aggiudicatario dovrà comunque comunicare la richiesta di sostituzione con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo situazioni contingenti che saranno valutate dall'Ente Appaltante. Tutte le comunicazioni tra l'ARPAS e l'Appaltatore avverranno mediante PEC.

ART.7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DE, sulla base delle indicazioni del RUP, a seguito dell'efficacia del contratto dà avvio all'esecuzione del contratto, redigendo apposito verbale che sarà firmato dal RUP e controfirmato dall'Aggiudicatario.

L'Appaltatore è tenuto a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto verbale.

ART.8 CRONOPROGRAMMA

L'Aggiudicatario dovrà eseguire il servizio di monitoraggio delle acque di transizione nel rispetto delle tempistiche stabilite nel presente capitolato speciale e specificate nel Diagramma temporale delle attività

allegato al presente C.S.A. (allegato D).

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare almeno una settimana prima il DE via e-mail sull'esecuzione delle campagne di misure comunicando preventivamente le variazioni al programma concordato mediante e-mail.

ART.9 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Art.9.1 Oggetto delle misure e finalità

L'appalto prevede l'esecuzione di attività di campionamento di acque, sedimenti e biota (pesci, crostacei e molluschi), EQB (macrofite e macroinvertebrati), di misura dei parametri di campo, di consegna dei campioni ai laboratori ARPAS, di calcolo degli Indici degli EQB e di restituzione dei dati e refertazione delle attività.

Il dettaglio degli analiti da ricercare in acque e sedimenti, presente nell'allegato B al presente C.S.A., potrebbe subire delle modifiche in funzioni dei risultati analitici definitivi del monitoraggio 2020 attualmente non completi. Tali modifiche non costituiranno un ulteriore aggravio in termini di stazioni da campionare e di frequenze di campionamento per l'appaltatore.

Art.9.2 Descrizione delle attività – monitoraggio di acque, sedimenti e biota, degli EQB, macrofite e macroinvertebrati, rilievo dei parametri di campo, refertazione e restituzione dei dati (1° marzo – 31 dicembre 2021)

- 1) **Campionamento delle acque** per la determinazione dei nutrienti e delle sostanze appartenenti all'elenco di priorità e non, di cui al D.Lgs 172/15, su 134 stazioni con frequenza bi/trimestrale (secondo le tempistiche del diagramma temporale –Allegato D) per un totale di 536 campionamenti nel corso dell'anno. Con la stessa frequenza e nelle stesse stazioni, dovranno essere misurati i parametri chimico-fisici di campo.

Si riporta di seguito il dettaglio delle aliquote da prelevare e delle misure da effettuare nelle 134 stazioni con frequenza bi/trimestrale, nell'arco dell'anno di monitoraggio (il dettaglio delle stazioni, delle aliquote e degli analiti da determinare in laboratorio è riportato nell'allegato B al presente capitolato):

- nelle 134 stazioni dovranno essere prelevati campioni per la determinazione dei Nutrienti a sostegno degli EQB (Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo ortofosfato) e poi consegnati in tal modo ai Laboratori ARPAS competenti per territorio. Su 35 stazioni delle 134 della rete, corrispondenti alle stazioni di monitoraggio delle macrofite, dovrà essere prelevata anche un'aliquota per la determinazione delle concentrazioni di Fosforo inorganico disciolto, Silicati disciolti e Particellato Sospeso.
- In 63 stazioni, delle 134 stazioni della rete, saranno prelevati i campioni per la determinazione delle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità di cui al D. Lgs. 172/15 Tab. 1/A e Tab. 1/B. Per quanto riguarda la frequenza del campionamento delle sostanze di cui alla tabella 1/A non sarà mensile, come previsto dal Decreto, ma bi/trimestrale, per questioni organizzative e visti gli esiti dei precedenti anni di monitoraggio.
- Misure in situ, nelle stesse 134 stazioni e con la stessa frequenza, delle principali variabili chimico-fisiche delle acque: profondità, trasparenza, temperatura, salinità, pH, ossigeno disciolto (DO) e saturazione percentuale d'ossigeno, fluorescenza (in termini di concentrazione di clorofilla-a). Tali misure dovranno essere acquisite mediante sonde

portatili, in accordo con metodiche standard nazionali ed internazionali e con i "Protocolli per il campionamento e la determinazione degli elementi di qualità biologica e fisico-chimica nell'ambito dei programmi di monitoraggio ex 2000/60/CE delle acque di transizione" (ISPRA, 2008) – revisione luglio 2011 - El-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06. Gli strumenti dovranno essere tarati secondo procedure standard internazionali.

Le aliquote relative a ciascuna determinazione analitica dovranno essere trasferite in idonei contenitori opportunamente puliti e/o decontaminati prima dell'utilizzo (APAT Manuali e Linee Guida 29/2003 – Metodi analitici per le acque, APAT, IRSA-CNR, 2003; National Field Manual for the Collection of Water-Quality Data, USGS, 2004) e stoccate a temperature idonee in accordo con la metodica di riferimento e con le Istruzioni Operative ARPAS "Modalità di Trasporto, contenitori, trattamenti in campo e consegna al laboratorio di campioni di matrici acquose" rev 2 del del 12/08/2020 (o successive modifiche e integrazioni).

I campioni d'acqua per la determinazione delle concentrazioni delle sostanze non appartenenti all'elenco di priorità, dei nutrienti e dei solidi sospesi totali (Total Suspended Solids, TSS) dovranno essere raccolti alla quota superficiale, secondo le modalità indicate dalle metodiche di riferimento ed in accordo con i "Protocolli per il campionamento e la determinazione degli elementi di qualità biologica e fisico-chimica nell'ambito dei programmi di monitoraggio ex 2000/60/CE delle acque di transizione" (ISPRA, Luglio 2008) – revisione luglio 2011 - El-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06. Per il prelievo dovranno essere utilizzati appositi contenitori previamente avvinati al fine di evitare contaminazioni incrociate dei campioni (APAT Manuali e Linee Guida 29/2003 – Metodi analitici per le acque, APAT, IRSA-CNR, 2003).

Tutti i campioni di acque saranno conservati a +4 °C fino al momento della consegna ai laboratori ARPAS territorialmente competenti.

- 2) **Il campionamento dei primi 10 cm di sedimenti** di n. 40 corpi idrici, con frequenza annuale, su n.81 stazioni di prelevamento per un totale di 81 campioni, per la determinazione dei parametri chimici indicati nel programma di ARPAS (allegato B – Dettaglio analiti e frequenze per stazione) di cui al D.Lgs. 172/15. In corrispondenza del campionamento degli EQB (Fanerogame e Macroinvertebrati), nelle stazioni in cui vengono calcolati gli indici, dovranno essere prelevati i campioni per la determinazione dei parametri idromorfologici e fisico-chimici nei sedimenti (natura del substrato, Carbonio Organico Totale, Azoto totale, densità, granulometria, Ferro labile, Solfuri volatili disponibili).

La raccolta dei campioni di sedimento dovrà essere effettuata per mezzo di una benna secondo "Protocolli per il campionamento e la determinazione degli elementi di qualità biologica e fisico-chimica nell'ambito dei programmi di monitoraggio ex 2000/60/CE delle acque di transizione" (ISPRA, 2008) – revisione luglio 2011 - El-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06. I campioni di sedimento superficiale (primi 10 cm al di sotto dell'interfaccia acqua-sedimento) destinati alle analisi chimiche dovranno essere immediatamente trasferiti in appositi contenitori previamente decontaminati (APAT Manuali e Linee Guida 29/2003 – Metodi analitici per le acque, APAT, IRSA-CNR, 2003; National Field Manual for the Collection of Water-Quality Data, USGS, 2004). Per evitare possibili variazioni delle concentrazioni degli analiti eventualmente imputabili al rilascio di sostanze organiche da parte del contenitore, tutti i campioni dovranno essere conservati in contenitori in polietilene ad alta densità (HDPE).

Tutti i campioni di sedimento dovranno essere conservati a +4 °C fino al momento della

consegna ai laboratori ARPAS territorialmente competenti e preventivamente indicati.

- 3) **Campionamento dei sedimenti**, da effettuarsi 2 volte nel periodo marzo-novembre 2021, in n.40 corpi idrici, su n.134 stazioni di prelevamento per un totale di n. 268 campioni **per la determinazione di AVS/Fe labile** (rif. metodica di campionamento ed analisi ISPRA (G. Giordani, P. Viaroli). Solfuri acido volatili – AVS (Acid Volatile Sulphides) e Ferro Labile – LFe), e consegna dei campioni ai laboratori ARPAS. All'atto del campionamento, fatto mediante apposito carotiere, l'appaltatore dovrà effettuare, il rilevamento fotografico datato e georeferenziato del profilo, con misurazione dello strato superficiale aerobico eventualmente rilevato. I campioni di sedimento necessari per le determinazioni delle concentrazioni dei solfuri acidi volatili (AVS) e del ferro labile (FeL) dovranno essere prelevati mediante apposito carotiere costruito sulla base delle specifiche fornite da ARPAS. Il carotiere è composto da un'asta modulare e da una testa munita di alloggiamento per un "liner" di tubo acrilico con diametro esterno di 6 cm e diametro interno di 5 cm. I campioni devono essere raccolti in contenitori preparati dal Laboratorio competente che effettuerà poi l'analisi. In ciascuna stazione della rete di monitoraggio dovranno essere effettuate tre repliche. In campo dovrà essere prelevato circa 1 g di sedimento, da fissare immediatamente nei 10 mL di ZnAc 2% contenuti nelle provette fornite dal Laboratorio, per la determinazione dei Solfuri volatili e circa 1 g di sedimento da fissare immediatamente, in 20 mL di idrossilamina HCl 0,3M contenuti nelle provette fornite dal Laboratorio, per la determinazione del ferro labile.

- 4) **Campionamento con frequenza annuale, del macrozoobenthos su n.40 corpi idrici, per un totale di n.99 stazioni di prelevamento e relative determinazioni di laboratorio (con composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici, inclusa la segnalazione dei taxa sensibili). Calcolo dell'indice M-AMBI per stazione e per corpo idrico.**

Il monitoraggio, a carico dell'Aggiudicatario, comprende le seguenti attività di campionamento e analisi:

- Prelievo del macrozoobenthos in 40 corpi idrici, per un totale di 99 stazioni di campionamento, improrogabilmente nel periodo aprile-giugno 2021;
- analisi della comunità bentonica: determinazione della composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici, inclusa la segnalazione dei taxa sensibili;
- calcolo dell'indice M-AMBI per stazione e per corpo idrico entro 10 settembre 2021.

I campioni di sedimenti destinati alle determinazioni quali-quantitative del macrozoobenthos devono essere raccolti e conservati in accordo con la metodica di "Protocolli per il campionamento e la determinazione degli elementi di qualità biologica e fisico-chimica nell'ambito dei programmi di monitoraggio ex 2000/60/CE delle acque di transizione" (ISPRA, 2008) – revisione luglio 2011 - EI-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06.

I campioni dovranno essere preferibilmente fissati con sostanze prive di formalina, per la sicurezza degli operatori.

- 5) **Campionamento delle macrofite**, su n.35 stazioni distribuite in n.29 corpi idrici, con frequenza semestrale, per un totale di n.70 campioni. Calcolo dell'indice macrofitico MaQI per ogni campione, stazione e per corpo idrico.

Il monitoraggio semestrale delle macrofite, secondo il diagramma temporale fornito da ARPAS (allegato D), comprenderà le seguenti attività di campionamento e analisi:

- prelievo di campioni di macrofite in 35 stazioni distribuite in 29 corpi idrici con frequenza

semestrale, per un totale di 70 campioni, da eseguirsi nei periodi maggio-giugno e settembre-(15) ottobre (Allegato D);

- analisi di riconoscimento e determinazione dei singoli taxa delle macrofite;
- calcolo dell'indice macrofitico E-MaQI (nel caso in cui il numero di specie presenti sia inferiore a 20 si applica l'indice R-MaQI) per ogni campione, stazione e corpo idrico (al termine di entrambe le campagne semestrali di monitoraggio) e restituzione dei dati entro il 15 ottobre 2021.

Il campionamento delle macrofite dovrà essere eseguito secondo i "Protocolli per il campionamento e la determinazione degli elementi di qualità biologica e fisico-chimica nell'ambito dei programmi di monitoraggio ex 2000/60/CE delle acque di transizione" (ISPRA, 2008) revisione luglio 2011 - EI-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06.

I dati raccolti, al termine di entrambe le indagini semestrali delle macrofite, dovranno essere utilizzati per il computo degli indici di qualità delle macrofite (E-MaQI o R-MaQI) secondo la metodica indicata in ISPRA ("Linea guida per l'applicazione del Macrophyte Quality Index", ISPRA, 2010b ed a Sfriso et al., 2014). Tutto il materiale bibliografico utilizzato per la determinazione dei taxa dovrà essere indicato nella relazione finale.

- 6) **Campionamento del biota** (pesci, crostacei e molluschi) con frequenza annuale in n. 45 stazioni su 39 corpi idrici per la determinazione delle sostanze della tabella 1A del D.Lgs. 172/15, consegna campioni ai laboratori ARPAS e misura dei parametri di campo e dei parametri relativi al campione.

Il prelievo dei campioni dovrà essere pianificato in funzione delle reali disponibilità del biota, di concerto con l'Ufficio Direzione dell'Esecuzione e in accordo alle Linee Guida ISPRA n. 143/2016 per il monitoraggio delle sostanze prioritarie (secondo D.Lgs. 172/2015) – n.143/2016, come segue:

- il campionamento dei molluschi dovrà avvenire nel trimestre aprile – giugno 2020, con il prelievo delle specie indicate dall'Agenzia sulla base dei campionamenti pregressi;
- per ogni corpo idrico e per stazione dovranno essere raccolti circa 200 g di tessuto da destinare alle analisi chimiche. Laddove non sarà possibile raggiungere il quantitativo sufficiente si procederà a formare un campione composito e rappresentativo del corpo idrico;
- il campionamento della fauna ittica dovrà essere effettuato nel periodo antecedente la fase riproduttiva dei pesci. Per continuità con i campionamenti pregressi dovrà essere utilizzato il *Mugil cephalus* (cefalo) quale specie di riferimento perché meglio rappresentata in tutti gli stagni della Sardegna e quindi più idonea a rendere omogeneo il monitoraggio;
- la data del prelievo dei campioni di fauna ittica sarà determinata in itinere (e comunicata all'Ufficio Direzione dell'Esecuzione) anche sulla base del periodo di chiusura delle bocche a mare, sulla base delle informazioni raccolte in campo dagli operatori locali, al fine di permettere la cattura di esemplari presenti nel corpo idrico da almeno 20 giorni;

- 7) **Programmazione, consegna campioni, refertazione attività e relazioni tecniche periodiche.**

In ciascun sito di monitoraggio, in corrispondenza di ciascun campionamento, dovrà essere compilata la Scheda di sopralluogo e campionamento fornita da ARPAS. La scheda dovrà

essere compilata in ogni sua parte secondo le indicazioni presenti nella "Istruzioni Operative per la compilazione delle schede di sopralluogo e campionamento" – ARPAS 15/5/2020.

Una settimana prima di ciascuna campagna di monitoraggio dovrà essere presentato all'Ufficio Direzione dell'Esecuzione un cronoprogramma dettagliato delle attività con l'indicazione delle stazioni che saranno campionate e delle aliquote che saranno prelevate e consegnate ai laboratori.

I campioni, accompagnati dalle schede di sopralluogo e campionamento fornite da ARPAS, dovranno essere consegnati ai laboratori dell'Agenzia competenti per territorio (allegato C al presente capitolato) secondo le tempistiche richieste dalle metodiche e dai regolamenti del laboratorio.

Nelle schede di Sopralluogo e campionamento sono indicati i contenitori da utilizzare per le diverse aliquote.

Su ogni punto di monitoraggio, per ogni campionamento, dovrà essere prodotta documentazione fotografica datata e georeferenziata del sito.

Gli orari di accettazione dei campioni da parte dei laboratori ARPAS saranno dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00, dalle 14.30 alle 16.30 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Entro trenta giorni dalla conclusione di ogni campagna di monitoraggio l'appaltatore dovrà consegnare una breve relazione tecnica sulle attività svolte, allegando copia di tutti i verbali di campionamento e compilare i file Excel forniti da ARPAS per la raccolta dei dati, oltre ai calcoli degli indici al termine delle campagne (M-AMBI per i macroinvertebrati e E-MaQI per le macrofite al termine della seconda campagna di monitoraggio).

Alla conclusione dell'attività annuale di monitoraggio, entro il 30 dicembre 2021, dovrà essere consegnata una relazione riassuntiva e dettagliata su tutte le attività svolte nel corso dell'anno.

All'elaborato finale, da consegnare in n.3 copie in formato digitale su appositi supporti entro il 30 dicembre 2021, dovranno essere allegati tutti gli elaborati tecnici, tabelle riepilogative e quant'altro necessario per la validazione da parte di ARPAS.

Art.9.3 Modalità di esecuzione delle attività e specifiche tecniche di acquisizione

Il Servizio di monitoraggio delle acque di transizione dovrà essere eseguito da personale specializzato. Il soggetto aggiudicatario dovrà disporre, per tutto il periodo di validità del contratto, di almeno due figure professionali (A e B) in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:

- figura professionale A:

a) in possesso del Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/99, oppure Laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio 2004, in Scienze Biologiche, Scienze Naturali o Scienze Ambientali;

b) con esperienza professionale post-laurea documentabile, almeno biennale, anche non consecutiva, nelle attività di campionamento di macrozoobenthos nelle acque marino costiere e/o di transizione e nella determinazione sistematica dei macroinvertebrati bentonici delle acque marine costiere e/o di transizione.

- figura professionale B:

a) in possesso del Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al

D.M. n. 509/99, oppure Laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio 2004, in Scienze Biologiche, Scienze naturali o Scienze Ambientali;

b) con esperienza professionale post-laurea documentabile, almeno biennale, anche non consecutiva, nelle attività di campionamento e analisi macrofite nelle acque di transizione.

Il possesso di tali requisiti, dovrà essere dimostrato in qualunque momento attraverso l'esibizione, in relazione al/ai nominativo/i del/i professionista/i, della seguente documentazione:

1. copia del titolo di studio (o dichiarazione sostitutiva di certificazione se il titolo è stato acquisito presso un istituto pubblico) dei soggetti individuati come figura professionale A e B;
2. curriculum professionale dei soggetti individuati, dal quale si evinca il possesso dei requisiti prescritti;
3. copia del certificato di abilitazione all'esercizio della professione se previsto dal tipo di laurea;
4. copia del contratto di lavoro (subordinato o di altro tipo) dal quale si evinca un rapporto strutturale con l'Aggiudicataria della presente procedura di gara.

Dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, sino all'approvazione della verifica di conformità finale, l'Appaltatore dovrà garantire la struttura di esecuzione del contratto, dichiarata in sede di gara.

La sostituzione di una o più figure professionali, nel corso dell'appalto, sarà possibile previa comunicazione mediante PEC e autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante che si riserverà comunque di verificare che il curriculum vitae del sostituto sia analogo a quello del sostituendo.

ART. 10 DOTAZIONE STRUMENTALE E AUTORIZZAZIONI

Nell'esecuzione del servizio di campionamento l'Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio in completa autonomia, facendosi carico di ogni onere che concerne il reperimento della necessaria e adeguata attrezzatura, del personale e dei mezzi, nonché dei relativi permessi, autorizzazioni e nulla osta che si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Capitolato secondo le tempistiche richieste.

In sede di avvio del servizio l'Operatore economico Aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso della dotazione strumentale sopra descritta e prevista dalle specifiche metodiche di campionamento e analisi che deve utilizzare per l'esecuzione delle attività previste.

Nel caso in cui si verificano malfunzionamenti o altre cause di indisponibilità della strumentazione utilizzata nelle attività, tali da compromettere il rispetto dei tempi programmati per l'esecuzione delle stesse, l'aggiudicatario dovrà garantire, entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi comprovato dell'evento avverso, la sostituzione della strumentazione con le medesime caratteristiche e la ripresa del servizio.

ART. 11 PROPRIETA' DEI PRODOTTI E RISERVATEZZA

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Appaltante, pertanto, restano assolutamente preclusi all'Appaltatore ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 12 VERIFICHE

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare in ogni momento che le prestazioni avvengano a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di contratto, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra disposizione, nonché secondo gli ordini che verranno impartiti dal DE.

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a campione nel corso delle attività di monitoraggio.

Il controllo consisterà nel verificare:

- Che l'attività di monitoraggio avvenga in corrispondenza delle stazioni della rete regionale le cui coordinate sono indicate nell' Allegato A al presente CSA;
- la conformità e la taratura degli strumenti utilizzati.

Eventuali contestazioni saranno comunicate tramite PEC all'Aggiudicatario entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica eseguita. L'Aggiudicatario potrà presentare proprie osservazioni e/o chiarimenti perentoriamente entro i successivi 5 giorni pena delle applicazioni delle penali di cui all'articolo 21. Per contestazioni, a fronte delle quali l'Aggiudicatario non abbia presentato osservazioni e/o validi chiarimenti, l'ARPAS non accetterà le misure ed elaborazioni, invitando l'Operatore economico Aggiudicatario ad eliminare le manchevolezze riscontrate, e assegnandoli un termine perentorio per la regolarizzazione.

Dopo il suddetto termine, qualora ARPAS riscontrasse il permanere delle manchevolezze segnalate, essa emetterà il giudizio di non accettazione del Servizio e procederà secondo quanto previsto all'art.22.

ART. 13 VERBALE DI ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'Appaltatore di avvenuto completamento delle prestazioni contrattuali il DE sulla base delle verifiche effettuate in corso di esecuzione e finali, procederà ad emettere il verbale di ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART.14 VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DE del contratto, ai sensi dell'Art.102 del D.lgs. 50/16.

La verifica di conformità è eseguita dal RUP entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Il corrispettivo della prestazione sarà erogato a seguito dell'emissione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'Appaltatore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e tecniche vigenti pertinenti l'esecuzione dell'appalto, nonché in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del

lavoro, le norme fiscali ed ogni qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il contratto e la sua esecuzione.

Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e di tutta la normativa vigente nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

L'Appaltatore dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso d'inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso Appaltatore si terrà completamente tacitato con il prezzo contrattuale. Nell'esecuzione del monitoraggio l'Appaltatore si atterrà, nel modo più scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; doterà il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di tali mezzi.

ART. 16 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente capitolato, gli allegati e i documenti/protocolli ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, così come gli eventuali chiarimenti e le rettifiche adottate nel corso della procedura di gara, unitamente all'offerta economica.

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 D. Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art 103 del D.lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Agenzia ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della

cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di verifica di conformità. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

ART. 18 COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico dell'ARPAS o in solido con l'Amministrazione stessa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica Polizza Assicurativa Responsabilità Civile, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) e con validità non inferiore alla durata di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche le complessive prestazioni contrattuali da svolgersi per conto dell'ARPAS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART.19 ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'esecutore di adottare nell'esecuzione del servizio, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

Qualora al momento dell'inizio delle attività permangano ancora le norme per l'emergenza COVID-19, le attività si dovranno svolgere nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

L'Appaltatore non potrà eccepire, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile.

L'esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

Nello specifico, oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dall'applicazione di tutte le norme in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto:

- le spese derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi a favore del proprio personale impiegato nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Aggiudicatario lasciando indenne l'ARPAS da ogni responsabilità e/o ogni azione legale;
- ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente dell'Appaltatore con esonero totale dell'ARPAS.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà eccepire, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 20 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati in quattro rate così suddivise:

1° rata, pari al 20% del corrispettivo contrattuale, al termine della prima campagna bimestrale di campionamento (da marzo ad aprile 2021) delle acque per le analisi chimico – fisiche e chimiche (sostanze prioritarie e non), del primo ciclo di campionamenti dei sedimenti per la determinazione di AVS/FeL, e alla presentazione della prima relazione (entro il 15 maggio 2021) e dei file Excel con i dati di campo del primo bimestre di attività (allegato D).

2° rata, pari al 25% del corrispettivo contrattuale, al termine della seconda campagna bimestrale di campionamento (da maggio a giugno 2021) delle acque per le analisi chimico – fisiche e chimiche (sostanze prioritarie e non), del primo campionamento delle macrofite su 35 stazioni e del campionamento dei macroinvertebrati su 99 stazioni, del campionamento di biota e dei sedimenti per le determinazioni chimiche e alla presentazione della seconda relazione delle attività svolte e dei file Excel con i dati di campo del secondo bimestre di attività, da presentare entro il 15 luglio 2021, come previsto nel diagramma temporale allegato (allegato D).

3° rata il cui importo sarà pari al 40% del corrispettivo contrattuale: la liquidazione avverrà a partire da ottobre alla conclusione delle attività della terza campagna (da luglio a settembre) di campionamento delle acque per le analisi chimico – fisiche e chimiche (sostanze prioritarie e non), del secondo ciclo di campionamenti dei sedimenti per la determinazione di AVS/FeL, del secondo ciclo di campionamenti delle macrofite e la consegna dei dati in formato Excel (secondo il modello fornito da ARPAS) relativi al calcolo dell'indice M-AMBI per replica, per stazione e per corpo idrico (entro il 10 settembre 2021) e dell'indice MaQI (entro il 15 ottobre 2021) e della relazione relativa alle attività del terzo trimestre;

4° rata il cui importo sarà pari al 15% del corrispettivo contrattuale: la liquidazione avverrà, previa verifica di conformità al capitolato, alla conclusione di tutte le attività di campionamento, alla consegna della relazione su tutte le attività svolte al 30 dicembre 2021, come previsto nel diagramma temporale allegato (Allegato D). La relazione dovrà riportare in dettaglio tutte le attività svolte, i metodi utilizzati, i documenti prodotti all'atto dei campionamenti, tutti i dati analitici e loro elaborazioni con i calcoli degli indici previsti dal D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i..

Non è prevista alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà liquidato previa verifica da parte del DE dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte ed elencate di seguito e previa acquisizione del DURC on-line.

Ciascuna fattura elettronica emessa a fronte dell'emissione del certificato di pagamento dovrà indicare il riferimento al contratto, incluso il C.I.G, la causale "Servizio di monitoraggio delle rete regionale delle acque di transizione 2021" e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013, devono essere intestate all'ARPAS, via Contivecchi 7 - 09122 CAGLIARI codice fiscale 92137340920, Partita IVA 03125760920 ed inoltrate alla Direzione Tecnico Scientifica dell'Agenzia attraverso il Codice Univoco Ufficio GMTSZX.

Ai sensi dell'art 30 comma 5 bis del D.Lgs.n. 50/2016, sull'importo netto delle prestazioni contrattuali, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

In sede di predisposizione dei relativi certificati di pagamento l'importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare sarà determinato al netto delle ritenute dello 0,50% e queste ultime saranno fatturate e quindi assoggettate ad IVA esclusivamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a seguito del certificato di verifica di conformità.

L'importo delle ritenute di garanzia non è immediatamente esigibile e non può essere considerato come "corrispettivo" fino alla verifica dell'esatto adempimento contrattuale.

Tali ritenute, pertanto, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art 30 comma 4 del medesimo decreto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il termine di pagamento è convenuto in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura elettronica ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i ed il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e di accertamento dell'assenza d'irregolarità fiscali gravi secondo la

procedura prevista dall'art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

L'ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment", ai sensi dell'articolo 17 Ter del DPR 633/72 e, pertanto, la fattura elettronica dovrà riportare nel campo "esigibilità IVA" il carattere "S" Scissione dei pagamenti.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall'ARPAS e sarà tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento agli obblighi prescritti in materia di tracciabilità.

ART. 21 INADEMPIENZE E PENALI

Il servizio dovrà essere eseguito, salvo cause ed eventi imprevedibili e all'Aggiudicatario non imputabili, nel rispetto delle scadenze e modalità di cui al presente Capitolato d'appalto, dei suoi allegati e della Relazione tecnica illustrativa.

La penale pecuniaria per il ritardo nell'esecuzione del Servizio, secondo le tempistiche riportate nell'allegato D – "Diagramma temporale", in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, è stabilita nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario con la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del Direttore

dell'Esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio. Nei casi precedenti il DE formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art.18 co. 3 DM 49/2018).

ART. 22 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art 107 del Codice degli Appalti, l'ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.

La stazione appaltante può altresì risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti.

L'amministrazione committente ha il diritto, infine, di recedere in qualunque momento dal contratto, nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dall'eventuale contratto di avvalimento.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'ARPAS all'Appaltatore con PEC.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione all'Appaltatore, nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del Codice, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 23 RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata per iscritto a pena di decadenza, per

qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

In caso di controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, si applicano gli artt. 205 e 206 del D.lgs. n. 50/2016.

ART.24 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso solo se l'aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del suddetto istituto in sede di gara. È autorizzato esclusivamente alle condizioni indicate all'art. 105 del Codice e previa autorizzazione della Stazione Appaltante concessa ad esito delle verifiche di cui all'art. 105 del Codice, a cui si rinvia.

Tenuto conto che:

- i servizi richiesti sono composti da un'unica prestazione, che rappresenta, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, prestazione principale in appalto;
- è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.

L'eventuale subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e della Legge 55/2019, non potrà superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Detto limite è finalizzato a garantire:

- a) che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli di manutenzione (secondo quanto previsto in Capitolato);
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti.

ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 26 PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di

risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 27 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'ARPAS ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679) così come recepito nel D. Lgs 101 del 10 agosto 2018 ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna.

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo le norme vigenti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 applicabili alla fattispecie. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell'Operatore economico Aggiudicatario.

ART. 30 CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Operatore economico Aggiudicatario e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ALLEGATI:

- Allegato A – Rete regionale di monitoraggio delle acque di transizione
- Allegato B – Analiti e frequenze di campionamento per stazione della rete
- Allegato C – Laboratori di riferimento
- Allegato D – Diagramma temporale attività

La Direttrice del Servizio
Simonetta Fanni
(documento firmato digitalmente)